

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3957

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AIELLO

Introduzione dell'articolo 649-*bis* del codice penale, in materia di circostanza aggravante per taluni reati commessi al fine di limitare la libertà di opinione

Presentata il 30 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — I giornalisti e coloro che si curano di informare i cittadini sono spesso oggetto di campagne di diffamazione, nonché additati all'opinione pubblica come i responsabili degli episodi denunciati, quando, invece, spesso si sono limitati semplicemente a far conoscere al pubblico fatti e delitti.

Purtroppo, i giornalisti, durante lo svolgimento della loro attività professionale, sono vittime di reati anche molto gravi: dal semplice danneggiamento della propria attrezzatura, sino a lesioni e, in casi più gravi, addirittura all'assassinio.

La storia della Repubblica è purtroppo costellata da episodi gravissimi che rendono questa professione particolarmente pericolosa; sembra dunque necessario approntare una tutela.

Dall'altro lato, spesso vediamo come delitti efferati siano in realtà compiuti al fine di impedire la libera manifestazione del

pensiero, tutelata dalla Costituzione all'articolo 21.

È quanto mai necessario, dunque, approntare una tutela penale, inasprendo le pene per coloro che compiono alcuni reati gravissimi al fine precipuo di limitare la libera manifestazione del pensiero.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo, che inserisce nel codice penale l'articolo 649-*bis*, introducendo una circostanza aggravante per chi compie i reati di cui agli articoli 575, 581, 582, 605, 610, 612, 612-*bis* e 635 dello stesso codice penale, per impedire ad altri di manifestare liberamente le proprie opinioni o a causa dell'aver altri manifestato le proprie opinioni con lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione. La circostanza aggravante consiste nell'aumento della pena di un terzo.

I reati per cui è prevista sono quelli di omicidio, percosse, lesioni personali, se-

questro di persona, violenza privata, minaccia, atti persecutori e danneggiamento.

Al fine di tutelare ulteriormente la persona offesa, in caso di condanna si applica

anche la misura di sicurezza del divieto di soggiorno per anni quattro nella regione in cui risiede la persona offesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XIII, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

« ART. 649-bis – (*Circostanza aggravante per taluni delitti*). – Le pene previste per i reati di cui agli articoli 575, 581, 582, 605, 610, 612, 612-bis e 635 sono aumentate di un terzo nei casi in cui essi siano commessi per impedire ad altri di manifestare liberamente le proprie opinioni o a causa dell'aver altri manifestato le proprie opinioni con lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione.

In caso di condanna si applica anche la misura di sicurezza del divieto di soggiorno per quattro anni nella regione in cui risiede la persona offesa ».



17PDL0044060